



CITTÀ DI CEPAGATTI

Provincia di Pescara

Via Raffaele D'Ortenzio 4 - P.Iva 00221110687- tel. 085/97401 - fax. 085/974100

SEGRETARIO COMUNALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 10 del 18.06.2020

OGGETTO :

Servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale. Definizione rapporti con il gestore uscente. Conferimento incarico di assistenza legale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19.05.2020, di approvazione del DUP – (Documento unico di programmazione) 2020- 2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 19.05.2020, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

ATTESA la competenza della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

DATO ATTO che, ai sensi dell' articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RILEVATO che:

- Il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente gestito in questo Comune da Italgas Reti spa, concessionario e gestore del servizio, in virtù del contratto di concessione repertorio n. 47/82 del 07.04.1982 e successivo atto aggiuntivo rep. N. 304 del 07.07.1992;
- Il D.Lgs n. 164/2000 ha profondamente modificato il settore della distribuzione del gas naturale, prevedendo, fra l'altro, la scadenza anticipata ope legis dei rapporti concessori in essere e l'obbligo di procedere all'affidamento del servizio esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni;
- L'art. 15, comma 5, del D.lgs n. 164/2000 prevede che, nel caso di affidamenti e concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto per i quali non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, è riconosciuto ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere un rimborso a carico del nuovo gestore, ai sensi dell' art. 14, comma 8, del medesimo decreto legislativo;
- Il Ministro dello Sviluppo Economico con decreto 12 novembre 2011 n. 226 ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, all' art. 5, termini e modalità di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo;
- In attuazione dell' art. 4, comma 6, del D.L. n. 69/2013, è stato approvato il decreto ministeriale 22 maggio 2014 concernente le Linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso;
- Con decreto ministeriale 1 gennaio 2011 sono stati determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e con successivo decreto ministeriale 18 ottobre 2011 sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- il Comune di Cepagatti appartiene all'Ambito territoriale del settore della distribuzione del gas

naturale di Pescara;

- nel corso delle attività propedeutiche alla definizione della gara relativa l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in tutti i territori dei Comuni dell'ambito territoriale e nei relativi "tavoli tecnici", sono insorti numerosi ed ormai insanabili contrasti tra il Comune di Cepagatti ed il Concessionario Italgas Reti Spa in ordine alla attribuzione della proprietà delle reti a devoluzione gratuita benchè la concessione abbia ormai raggiunto la sua scadenza *ope legis* il 31.12.2012, data questa peraltro coincidente alla scadenza naturale originariamente pattuita con il contratto Rep. 47/1982;
- secondo l'avviso del Concessionario, infatti, il contratto di concessione ha sì raggiunto la sua scadenza *ope legis* ma non quella naturale - così come rideterminata con il contratto di rinnovo della concessione Rep. 304/1992 - che giustificherebbe l'effetto traslativo degli impianti in favore dell'ente Concedente;
- per di più, a parere del Gestore, anche le reti di primo impianto realizzate con i finanziamenti di cui alla Legge 784/80, la cui devoluzione gratuita è già maturata con il conseguimento della scadenza *ope legis* (peraltro coincidente con la scadenza naturale della concessione originariamente pattuita), rimarrebbero nella piena proprietà del Gestore, sino alla consegna degli impianti e reti al nuovo concessionario d'Ambito;
- che secondo quanto ritenuto, invece, dal Comune di Cepagatti in linea con la giurisprudenza amministrativa sul punto, la devoluzione gratuita delle reti originariamente pattuita sarebbe già maturata con il raggiungimento della scadenza *ope legis*;
- pertanto, allo stato attuale, l'Ente ha diritto di acquisire la proprietà di parte degli impianti realizzati al 2012, sul territorio comunale con i finanziamenti e/o contributi pubblici nonché la relativa quota di remunerazione sul capitale investito attualmente percepita dal Gestore;
- al contrario il Gestore del servizio Italgas Reti spa, nel proprio stato di consistenza e nella valutazione delle reti non ha attribuito all'Ente la proprietà delle reti realizzate con i finanziamenti di cui alla Legge 784/80 per le quali era prevista la devoluzione gratuita alla scadenza;
- appare ormai inevitabile l'insorgere di un contenzioso tra il Comune di Cepagatti ed il Concessionario Italgas, avente ad oggetto sia la attribuzione della proprietà delle reti realizzate con i contributi pubblici in forza della intervenuta scadenza *ope legis* del rapporto concessorio sopra richiamato e delle relative disposizioni di legge in materia, sia il riconoscimento in capo a questo Comune di un canone e/o della relativa quota corrispondente alla remunerazione del capitale netto investito di località, nonché dell'importo della relativa quota di ammortamento (ambedue riconosciute nei competenti anni dalle tariffe emanate dall'autorità per l'energia elettrica del gas), non potendo evidentemente il Comune di Cepagatti rinunciare alle relative risorse ed attendere inerte che, con la definizione della gara d'ambito, tutti i relativi introiti risultino attribuiti esclusivamente al Concessionario Italgas;
- tra l'altro, in conformità di quanto disposto dal D.M 226/2011, l'Ente ha la facoltà di alienare in sede di gara d'Ambito le reti ed impianti di proprietà comunale con i benefici economici che ne derivano;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti ha, di conseguenza, necessità ed urgenza di dotarsi di adeguata e qualificata assistenza giuridica e legale, sia per la fase stragiudiziale, che per quella eventuale giudiziale, tenuto conto della particolare complessità della materia e delle questioni controverse, oltre che della impossibilità per il Comune stesso di disporre in altro modo di dette competenze;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 29.05.2019, nella quale, sulla base delle considerazioni tutte sopra esposte, si è stabilito di dotare il Comune di Cepagatti del servizio di assistenza legale per le finalità richiamate, rimettendo al Segretario generale l'adempimento di conferire l'incarico di patrocinio legale, segnalando altresì che, in ragione dell'assoluta particolarità e specialità della materia, è sicuramente opportuno e conveniente che la difesa dell'ente sia affidata a professionisti che possano vantare acclarata esperienza in merito;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità idonee a sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento all'esterno degli incarichi legali a professionisti del libero foro;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.lgs n. 50/2016:

- l'art. 32, comma 2;
- l'art. 36, comma 1;
- l'art. 36, comma 2, lett. a), il quale, per importi inferiori a €40.000,00 consente l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che è possibile effettuare l'acquisizione della prestazione necessaria senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che:

- l'importo complessivo dell'affidamento medesimo (Iva esclusa) è inferiore alla soglia di € 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €40.000,00 iva esclusa;
- l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 ha previsto che non trova applicazione l'art. 37, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, per gli anni 2019 e 2020;

RICHIAMATO l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni di servizi

[...]

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza, divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni;

[....]

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018; e in particolare il punto 1.1.2.2 , laddove è riportato che *“la consulenza legale può considerarsi riferita a controversia qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o comunque un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti”*;

ATTESO che l'articolo 4 dello stesso Codice dei contratti, contempla comunque, per i contratti pubblici esclusi, una tutela minima direttamente declinata dall'articolo 97 della Costituzione e dai principi dell'azione amministrativa. La disposizione in esame prevede espressamente che:

“L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”;

VISTE le Linee Guida ANAC n° 12 relative all'affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n° 264 del 13/11/2018;

CONSIDERATO che nelle predette Linee guida il paragrafo 3 è dedicato alle procedure da seguire per

l'affidamento dei servizi legali e che le suddette linee guida stabiliscono che “rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'art. 17 del codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'Amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale . In tal modo, infatti, l'Amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di una maggiore celerità dell'azione amministrativa”;

CONSIDERATO che il Comune di Cepagatti dispone di una short list di avvocati, appositamente costituita;

DATO ATTO che, nell'ambito della predetta short list, è presente l'Avv. Carlo Costantini, del Foro di Pescara, in possesso di estesa e approfondita conoscenza delle problematiche coinvolte nella definizione dei rapporti e del contenzioso relativi alle concessioni del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nei territori comunali, derivanti dall'attuazione della normativa di cui al D.Lgs 23.05.2000 n. 164 e s.m.i., conoscenza maturata in anni di assistenza e consulenza giuridica a numerosi comuni delle Province di Pescara e di Chieti;

VISTA la nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente al n° 4013/2019, con la quale l' Avv. Costantini:

- ha manifestato la disponibilità propria e della collega Avv. Erika Rosi, sempre del Foro di Pescara, ad assicurare al Comune la necessaria assistenza giuridica e legale sia per la fase stragiudiziale che per quella eventuale giudiziale, nel contenzioso da instaurare contro l'attuale concessionario in ordine alle problematiche insorte sulla attribuzione della proprietà delle reti a devoluzione gratuita nonché della relativa quota di remunerazione sul capitale investito attualmente percepita dal gestore stesso;
- ha richiesto, a titolo di remunerazione per l'attività da svolgere, la somma di €1.000,00, oltre Iva, cap e spese vive, ove necessarie, per l'ipotesi in cui non dovesse conseguirsi alcun risultato utile per il Comune sia in termini di attribuzione della proprietà che in termini di riconoscimento della quota corrispondente alla remunerazione del capitale investito;
- qualora detti risultati dovessero essere raggiunti, anche solo in parte, dovrà essere riconosciuto un compenso determinato in misura corrispondente a quella definita nella tabella allegata alla nota pervenuta, comunque ricompresa nell'ambito di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014, e da calcolare sullo scaglione di valore corrispondente al valore del risultato conseguito;

RITENUTO pertanto di poter procedere, al momento, all'impegno della somma richiesta di €1.000,00 oltre Iva e Cap per la remunerazione di entrambi i professionisti, rinviando eventuali integrazioni di spesa alla definizione positiva delle problematiche, nei termini più sopra riferiti;

RITENUTO infine di dover conferire agli avvocati Carlo Costantini ed Erika Rosi l'incarico di porre in essere tutte le attività legali – stragiudiziali e giudiziali – nei confronti del concessionario Italgas Reti Spa che dovessero risultare necessarie per assicurare al Comune di Cepagatti il riconoscimento delle ragioni economiche derivanti dall'acquisizione delle proprietà delle reti e degli impianti da ritenersi già attribuite al Comune medesimo, in virtù del rapporto di concessione sopra richiamato e delle relative disposizioni di legge in materia, e dalla quota corrispondente alla remunerazione del capitale investito;

RILEVATO che i citati professionisti hanno reso apposita dichiarazione relativa alla insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016, pervenuta al protocollo comunale n. 12.090 del 18.06.2020;

DATO ATTO che il CIG assegnato dall'Anac è il n. Z232D5DD02;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui sopra:

Di conferire agli Avv.ti Carlo Costantini ed Erika Rosi, entrambi del Foro di Pescara, l'incarico di porre in essere tutte le attività legali – stragiudiziali e giudiziali – nei confronti del concessionario Italgas Reti Spa che dovessero risultare necessarie per assicurare al Comune di Cepagatti il riconoscimento delle ragioni economiche derivanti dall'acquisizione delle proprietà delle reti a devoluzione gratuita e degli impianti da ritenersi già attribuite al Comune medesimo, in virtù del rapporto di concessione sopra richiamato e delle relative disposizioni di legge in materia, e dalla quota corrispondente alla remunerazione del capitale

investito;

Di impegnare, per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, la somma di € 1.000,00 oltre Iva e cap per un totale di €1.268,80;

Di imputare la spesa complessiva, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul cap. 139/10 del Bilancio di previsione c.e.;

Di stipulare con gli Avv.ti Costantini e Rosi la convenzione di incarico secondo lo schema allegato;

Di rinviare a successivo atto l'impegno delle spese vive (contributo unificato) se si renderà necessaria l'introduzione della fase giudiziale;

Di rinviare altresì eventuali integrazioni dell'impegno di spesa disposto con il presente atto alla definizione positiva delle problematiche, nei termini e con le modalità meglio riferiti in premessa;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2019;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

1) il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

3) Di rendere noto a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott.ssa Stefania Pica;

4) Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;

Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - PATTO SUI COMPENSI E/O DI QUOTA LITE PER INCARICO LEGALE

L'anno Duemilaventi , il giorno _____ del mese di Giugno

T R A

il Comune di Cepagatti (di seguito: Comune), C.F. 00221110687 in persona del Segretario generale Dott.ssa Stefania Pica, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in via R. D'Ortenzio n. 5 ai sensi del provvedimento sindacale n. 08 Prot. n. 10.116 del 21.05.2020,

E

l'Avvocato Carlo Costantini, con studio in Pescara alla Via Firenze n. 117, codice fiscale _____

l'Avvocato Erika Rosi, con studio in Pescara, Via Vittoria Colonna n. 22, codice fiscale _____

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, si stabiliva di avvalersi di un servizio di assistenza legale, in fase sia giudiziale che stragiudiziale, per la risoluzione delle problematiche insorte con Italgas Reti Spa sulla attribuzione della proprietà delle reti a devoluzione gratuita nonché della relativa quota di remunerazione sul capitale investito attualmente percepita dal gestore stesso benchè la concessione abbia ormai raggiunto la sua scadenza;
- con Determinazione del Segretario Generale n. _____ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina degli avvocati cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa legale nelle persone dell'Avv. Carlo Costantini e dell'Avv. Erika Rosi;
- con la medesima determinazione si effettuava l'impegno di spesa per euro 1.000,00 oltre iva e cap, per un totale di € 1.268,80 al capitolo 139/10 della gestione in conto competenza del bilancio c.e.;

Visto il D.L. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006;

Vista la proposta economica, presentata a norma del comma 4 art. 9 D.L. n. 1/2012 convertito in legge 27/2012 dai predetti Avvocati, pervenuta al protocollo dell'Ente con il numero 4013/2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) Con il presente atto il Comune di Cepagatti conferisce agli Avvocati Carlo Costantini e Erika Rosi l'incarico di patrocinare l'Ente nella fase stragiudiziale e/o giudiziale di cui in premessa.
- 2) Il compenso per le prestazioni da svolgersi viene quantificato consensualmente secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 9 del D.L. n.1/2012 convertito in legge 27/2012.

In particolare la misura del compenso è stato previamente reso noto al Comune con un preventivo di massima, adeguato all'importanza dell'opera, già assunto a prot. n. 4013/2020. Nello specifico, il compenso è determinato nella somma di € 1.268,80, al lordo di Iva e Cap, a cui si aggiungeranno le sole spese vive, ove necessarie, per l'ipotesi in cui non dovesse conseguirsi alcun risultato utile per il Comune sia in termini di attribuzione della proprietà che in termini di riconoscimento della quota corrispondente alla remunerazione del capitale investito. Qualora detti risultati dovessero essere raggiunti, anche solo in parte, dovrà essere riconosciuto un compenso determinato in misura corrispondente a quella definita nella tabella allegata alla nota pervenuta, ricompresa nell'ambito di quanto previsto dal D.M. n. 55/2014 e da calcolare sullo scaglione di valore corrispondente al valore del risultato conseguito. Detto compenso dovrà essere riconosciuto ai professionisti incaricati anche nell'ipotesi in cui al conseguimento del risultato dovessero contribuire modificazioni legislative, regolamentari e/o amministrative del complessivo quadro normativo attualmente esistente, come pure nell'ipotesi di revoca dell'incarico non giustificata da comprovate violazioni degli obblighi di diligenza professionale.

3) In caso di soccombenza della controparte in fase giudiziale, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, i legali nominati si riterranno interamente soddisfatti di ogni loro competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potranno pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo, salvo che la parte condannata risulti insolvente.

3) Nel caso di difesa affidata di valore non determinabile e non rapportabile, al legale nominato verrà corrisposto il compenso, forfetariamente determinato, già concordato nel richiamato preventivo agli atti dell'Ente.

5) Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte. La liquidazione avverrà a saldo in base al preventivo concordato, il cui importo è stato determinato secondo i criteri di cui al punto 2 del presente disciplinare. Il CIG da riportare sulle fatture è il seguente: Z232D5DD02.

6) Il Comune non è tenuto a corrispondere alcun acconto sui compensi.

7) I legali si impegnano, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i legali assicurano la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. I legali incaricati comunicheranno per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento stragiudiziale. In quella stessa sede i professionisti prospetteranno ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce stragiudiziali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8) Al fine di mantenere il controllo della spesa, i legali si obbligano, altresì, ad

astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa i legali dovranno tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire ai legali il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo i legali potranno abbandonare la difesa previa comunicazione scritta.

9) Gli avvocati incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si sono occupati in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine i legali nominati si impegnano a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10) Ai legali non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in caso di legittimo impedimento.

11) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai legali nominati con provvedimento motivato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

12) I legali hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai legali.

14) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15) I legali si impegnano ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cepagatti;

16) I legali si obbligano a comunicare al responsabile dell'anticorruzione dell'Ente ogni situazione prevista dalla L. 190/2012 nella quale dovessero venire a trovarsi.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

I PROFESSIONISTI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 3) e 4).

PER IL COMUNE DI CEPAGATTI

I PROFESSIONISTI

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to. PICA STEFANIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PICA STEFANIA

Data visto 18/06/2020

**N. 10 DEL 18.06.2020 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI DELLE DETERMINAZIONI DEL
SEGRETARIO COMUNALE.**

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000

Cepagatti, lì 18/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to **Dott.ssa Maria Teresa Morelli**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Cepagatti, lì 26.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PICA STEFANIA